

Commercialisti e Revisori Legali

Reg. Adriano Sorci
adrianosorci@integraassociati.it

Dott. Federico Sorci
federicosorci@integraassociati.it

Avvocati

Avv. Alessandro Sorci
alessandrosorci@integraassociati.it

Avv. Matteo Schippa
matteoschippa@integraassociati.it

Consulenti del Lavoro

Dott. Elisa Eraoli
elisaeeraoli@integraassociati.it

Collaboratori

Dott. Viviana Morozzi

Segreteria

Paola Lucertini
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19
06128 Perugia
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B
06063 Magione (PG)
Tel. 075 84.31.04
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

Newsletter – Settembre 2014

Area tributaria e diritto societario

Cartelle di pagamento a mezzo PEC

Equitalia ha annunciato che, dopo le società di persone e di capitali, anche alle persone fisiche titolari di partita Iva saranno notificate le cartelle di pagamento attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC).

Qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente trasmessa mediante pec da oltre 60 giorni, la stessa non potrà essere più impugnata.

L'Agente della riscossione invierà pertanto le cartelle di pagamento agli indirizzi di posta elettronica risultanti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), realizzato da InfoCamere, e che viene aggiornato con i dati provenienti dal Registro Imprese e dagli Ordini e dai Collegi dei professionisti, ed è composto da due sezioni, una per i professionisti e l'altra per le imprese.

Iscrizione immediata al Registro delle Imprese

A seguito delle novità introdotte dall'articolo 20, comma 7 bis del Decreto 91/2014, convertito con modifiche dalla Legge 116/2014, è stata prevista l'iscrizione immediata degli atti al Registro delle imprese, quando la stessa è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata.

La nuova previsione è stata introdotta al fine di accelerare le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche, rafforzando al contempo il grado di conoscibilità delle vicende relative all'attività dell'impresa.

Comunicazione beni e finanziamenti ai soci

I contribuenti che, nel corso del 2014, hanno assegnato a soci beni appartenenti all'impresa o hanno ricevuto dai soci stessi finanziamenti e capitalizzazioni devono procedere ai controlli per individuare gli obblighi di dichiarazione dei redditi in scadenza a fine settembre e quelli di comunicazione da effettuare entro il 30.10.2014.

In riferimento ai beni dati in uso ai soci, è necessario verificare se esistono beni di valore inferiore al corrispettivo pattuito. Se il corrispettivo è almeno pari al valore del bene non sussiste alcun obbligo dichiarativo.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Oic 10 - Rendiconto finanziario

L'OIC – Organismo Italiano di Contabilità ha emanato il principio contabile Oic 10, relativo al rendiconto finanziario. Tale documento, da includere nella nota integrativa e non più nella relazione sulla gestione, deve fornire informazioni di natura finanziaria sulla liquidità aziendale non ottenibili dallo stato patrimoniale e dal conto economico. La sua redazione è suggerita per tutte le tipologie societarie.

Ristrutturazioni e opere di manutenzione straordinaria

Il disegno di legge del decreto “Sblocca Italia” prevede una nuova definizione di opera di manutenzione straordinaria. Oltre ai lavori oggi contemplati dal Testo unico dell’edilizia, che non danno alcuna possibilità di alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, saranno considerati anche gli interventi consistenti in frazionamenti o accorpamento delle unità immobiliari, con esecuzione delle opere anche se comportano la variazione del carico urbanistico.

Bonus fiscali per la casa

Il disegno di legge del decreto “Sblocca Italia” prevede misure fiscali agevolative sulla casa. In particolare è prevista una detrazione di imposta, variabile dal 50 al 65% in base al tipo di edificio, per gli interventi volti a ridurre il rischio sismico. Inoltre, la detrazione Irpef per la realizzazione di opere finalizzate a migliorare l’efficienza energetica degli edifici per effetto dell’utilizzo di fonti rinnovabili è pari al 50% da calcolare su un plafond massimo di 40.000 euro. Nel caso di installazioni di impianti ecologici la detrazione potrà essere calcolata su un massimo di 96.000 euro.

Per gli anni 2014-2017 è prevista una deduzione Irpef per chi acquista un immobile residenziale e lo concede in locazione a canone concordato per almeno 8 anni, pari al 20% del prezzo di acquisto. Inoltre, alle cessioni di immobili a bassa prestazione energetica da parte di privati a società immobiliari si applicano le imposte di registro e ipo-catastali in misura fissa.

Sono riproposti anche gli incentivi alla rottamazione di auto inquinanti con contestuale acquisto di veicoli nuovi, immatricolati entro il 31.12.2015.

Nuove regole di utilizzo del modello di pagamento F24 dall’1.10.2014

E’ stato esteso alle persone fisiche, non titolari di partita IVA, l’obbligo dell’invio telematico dei modelli F24 già previsto dal 1° gennaio 2007 per i soli soggetti IVA.

Non si potrà più effettuare il pagamento in banca o in posta (o presso uno sportello di Equitalia) dei modelli F24:

- superiori a mille euro;
- o di quelli che utilizzano crediti d’imposta in compensazione.

In questi casi di dovrà effettuare il pagamento solo in via telematica, cioè trasmettendo via internet il modello F24, tramite i servizi telematici delle Entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo) o delle banche o delle poste.

Per effetto delle disposizioni in commento dal 1°.10.2014 il pagamento dei tributi (contributi previdenziali, Inail, tributi locali, ecc.) potrà essere effettuato mediante il modello F24 cartaceo (presso banche, Poste italiane, Equitalia) solo da soggetti persone fisiche, che debbano versare un saldo pari o inferiore ad euro 1.000, senza alcuna compensazione.

In tutti gli altri casi è necessario utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o delle banche/Poste (Home banking o Cbi); l’uso dei servizi telematici di banche o poste è inibito nel caso in cui il modello presenti un saldo a zero per effetto di compensazioni (si potranno utilizzare solo i servizi Entratel o Fisconline).



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

I nuovi limiti si aggiungono a quelli già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, quali l'obbligo di presentazione con modalità telematiche per i titolari di partita IVA, i limiti alla compensazione dei crediti IVA e dei crediti di imposte dirette, il divieto di compensazione di crediti di imposte erariali, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate.

Pertanto, i titolari di partita IVA non possono mai procedere al versamento mediante il modello F24 cartaceo. Tali soggetti, inoltre, se intendono effettuare la compensazione orizzontale di crediti IVA per importi superiori ad euro 5.000,00 hanno l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Le nuove modalità in sintesi:

- "F24 con saldo a zero" per effetto delle compensazioni: dovranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. È necessario essere registrati ai servizi Entratel o Fisconline.

Diventa obbligatorio l'utilizzo dei seguenti servizi telematici:

- "F24 on line", cui hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del "pincode" di abilitazione; per usufruire di tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare le somme dovute;

- "F24 web", il quale consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento senza la necessità di scaricare, sul proprio computer, alcun software; il pagamento avviene con un "ordine di addebito" sul conto corrente bancario o postale del contribuente, a beneficio dell'Agenzia delle Entrate;

- "F24 cumulativo", riservato agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, abilitati ad Entratel (es.: dottori e ragionieri commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro), che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai propri clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari o postali di questi ultimi o sul conto corrente dell'intermediario medesimo.

- F24 con un saldo finale positivo, ma nei quali siano state effettuate compensazioni: dovranno essere presentati mediante:

- i servizi "F24 on line", "F24 web" e "F24 cumulativo";
- i sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o di altri;
- sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste e agenti della riscossione.

- F24 con saldo finale di importo superiore ad euro 1.000 senza l'effettuazione di compensazioni: dovranno essere presentati mediante:

- i servizi "F24 on line", "F24 web" e "F24 cumulativo";
- i sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o di altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste e agenti della riscossione.

- F24 cartaceo: il modello cartaceo potrà essere presentato presso le banche, le Poste o un sportello di Equitalia se lo stesso comprende un saldo pari o inferiore ad euro 1.000,00, senza la presenza di alcuna compensazione. Solo dai soggetti non titolari di partita IVA.

F24 pagato tramite F24 web, F24 online ed F24 cumulativo di Fisconline o Entratel

Per l'F24 web e l'F24 online, ovvero i canali che consentono di presentare direttamente l'F24 telematico, senza avvalersi di altri soggetti terzi (intermediari abilitati), la richiesta di pagamento del modello F24 viene scartata se non c'è corrispondenza tra il codice fiscale del contribuente indicato nel modello F24 e quello



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

del titolare del conto corrente di addebito (o del cointestatario con abilitazione a operare con firma disgiunta).

In questi casi, da ottobre 2014, non potendo più pagare in contanti un F24 cartaceo, sarà necessario aprire obbligatoriamente un conto corrente per addebitare il modello telematico, generato con l'F24 web o l'F24 online. In alternativa, ci si dovrà affidare a un intermediario abilitato a Entratel che, tramite l'F24 cumulativo, potrà effettuare i versamenti on-line per conto dei propri clienti con addebito unico sul proprio conto corrente delle somme complessivamente dovute.

Nuovo adempimenti antiriciclaggio per i professionisti: PEC da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2014

Entro il prossimo 31 ottobre 2014, i professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio di cui al DLgs. 231/2007, ivi inclusi i revisori legali dei conti, dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo di PEC, utilizzando il servizio Entratel o Fisconline, secondo quanto specificato nel DPR 22 luglio 1998, n. 322 e nel decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998 e successive modificazioni, nonché nei relativi allegati.

Sono interessati dall'adempimento in argomento, più nello specifico, i seguenti soggetti abilitati ad operare in Italia, anche per l'attività svolta all'estero che sia soggettivamente od oggettivamente collegabile al territorio italiano:

- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
- Revisori Legali;
- Società di Revisione;
- Consulenti del Lavoro;
- Avvocati;
- Notai;
- Altri soggetti che rendono servizi forniti da periti, consulenti;
- Altri soggetti che svolgono attività in materia di contabilità e tributi;
- Prestatori di servizi relativi a società e trust.

Le disposizioni in materia di antiriciclaggio non si applicano, invece, ai professionisti stranieri operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi in conformità alla relativa disciplina comunitaria.

San Marino fuori dalla black list

Il Ministero delle Finanze della Repubblica di San Marino ha pubblicato alcune circolari esplicative sull'accordo contro le doppie imposizioni fra Italia e San Marino.

La convenzione sulle doppie imposizioni e sulla collaborazione a livello fiscale tra i due Stati (L. n. 88 del 19 luglio 2013 su G.U. n. 177 del 30 luglio 2013) è entrata in vigore a inizio 2014, con la pubblicazione del D.M. dell'Economia del 12.02.2014, sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014.

La Repubblica di San Marino, grazie a tale accordo, è uscita dalla black list dei Paesi a fiscalità privilegiata, individuati con il D.M. del 4 maggio 1999.

Da un punto di vista operativo tale esclusione ha effetto:

- sull'obbligo di presentazione delle COMUNICAZIONI BLACK LIST per le operazioni effettuate con operatori della Repubblica di San Marino (quadro BL della comunicazione polivalente). Con la fuoriuscita dalla black list, infatti, vengono meno gli obblighi di comunicazione previsti collegati con l'articolo 1 del D.L. 40/2010. Secondo tale articolo, i soggetti Iva italiani sono tenuti a comunicare telematicamente le cessioni di beni o le prestazioni di servizi poste in essere con operatori economici domiciliati o residenti in uno stato black list o con rappresentanti



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

fiscali o stabili organizzazioni in Italia di questi;

- sulla PRESUNZIONE DI RESIDENZA IN ITALIA per i cittadini italiani che si trasferiscono in stati o territori a fiscalità privilegiata: non troverà più applicazione la presunzione relativa di cui all'articolo 2 comma 2 bis del Tuir che, ai fini delle imposte sul reddito, prevede si presumano residenti, e quindi tassabili, in Italia anche quei soggetti che, salvo prova contraria, dopo essersi cancellati dalle anagrafe della popolazione residente si siano trasferiti in uno dei "paradisi fiscali".

Indice dei prezzi al consumo

Nel mese di agosto 2014, l'indice nazionale dei prezzi al consumo, al netto dei tabacchi, registra un +0,2% rispetto al mese precedente e una diminuzione dello 0,1% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Rateizzazioni direttamente in cartella

Come annunciato da Equitalia con il comunicato stampa del 18 agosto 2014, dal 2015 cominceranno a essere notificate le cartelle con allegati i piani di rateizzazione precompilati del debito che possono essere concessi in base ai parametri previsti dalla legge.

Il contribuente potrà quindi scegliere di saldare in un'unica soluzione oppure aderire al piano di pagamento più adatto alle sue esigenze e alle sue disponibilità economiche.

Sarà possibile richiedere, alternativamente:

- un piano di rateazione ordinario fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni), in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- un piano di rateazione straordinario fino ad un massimo di 120 rate mensili (10 anni), in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità. Le condizioni per la richiesta di un piano di rateazione straordinario sono state stabilite dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013.

Credito d'imposta per la ristrutturazione degli alberghi esteso anche all'acquisto degli arredi destinati agli immobili oggetto di intervento

Il DL 31.5.2014 n. 83, entrato in vigore l'1.6.2014 e convertito nella L. 29.7.2014 n. 106, ha introdotto un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute (fino a 200.000,00 euro) per la ristrutturazione delle strutture alberghiere e per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, le cui disposizioni attuative saranno stabilite con successivo decreto attuativo, da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione (31.7.2014), ovvero entro il prossimo 31.10.2014. Il credito d'imposta è riconosciuto per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del DL 83/2014 (1.6.2014) e per i due successivi. Con riferimento ai soggetti "solari", il credito d'imposta spetta, pertanto, per il 2014, 2015 e 2016. Il credito d'imposta, di cui all'art. 10 del DL 83/2014, è riconosciuto per le spese relative ai seguenti interventi: i) interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo; ii) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; iii) interventi di incremento dell'efficienza energetica. Inoltre, limitatamente al 10% del suddetto limite massimo complessivo, è prevista la concessione del credito d'imposta in esame per le spese relative all'acquisto di beni mobili e componenti di arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi agevolati; ciò a



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

condizione che il beneficiario non ceda a terzi, né destini a finalità estranee all'esercizio d'impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo. Sono, quindi, esclusi dal beneficio in argomento gli interventi di semplice manutenzione "ordinaria" di cui all'art. 3 co.1 lett. a) del DPR 380/2001, vale a dire gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Area finanza agevolata

Criteri per l'erogazione di contributi per il sostegno all'affitto a favore di varie categorie in condizioni di debolezza sociale

La finalità è sostenere, mediante l'erogazione di contributi integrativi del canone di locazione, alcune categorie in condizioni di particolare debolezza sociale, che hanno individuato o sono in procinto di individuare una nuova soluzione alloggiativa in affitto.

Destinatari dell'intervento

Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente normativa:

- a) i nuclei familiari composti da una sola persona separata o divorziata. La sentenza o l'omologa di separazione ovvero la sentenza di divorzio devono essere intervenute nel periodo decorrente dal 1.1.2012 sino al giorno precedente alla data di pubblicazione del bando;
- b) le coppie, coniugate o conviventi anagraficamente, i cui componenti abbiano un'età inferiore ai 45 anni, o compiano il 45° anno di età nel 2014, e che abbiano almeno tre figli, inseriti nel medesimo nucleo familiare anagrafico e fiscalmente a carico, dei quali almeno due minorenni;
- c) i nuclei familiari composti da non più di due persone, delle quali almeno una sia di età superiore ai 65 anni, o compia il 65° anno di età nel 2014, e/o sia portatore di handicap, con una diminuzione della capacità lavorativa superiore a due terzi.

Le condizioni sopra descritte devono sussistere alla data di pubblicazione del bando.

Nell'ipotesi di cui alla lettera a) sono ammesse a contributo anche le persone che, pur essendo separate/divorziati, sono ancora inserite, alla data di pubblicazione del bando, nel nucleo familiare dell'ex coniuge o in altro nucleo familiare, purché si impegnino a distaccarsene da sole entro il termine previsto dal bando stesso per il trasferimento della residenza nel nuovo alloggio condotto in locazione. In tal caso, i requisiti soggettivi di cui al successivo punto 3) sono verificati esclusivamente nei confronti della persona che costituirà il nuovo nucleo familiare. In particolare, il valore ISEE è calcolato considerando la situazione economica di quest'ultima, ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 art.3 comma 2.

Descrizione dell'intervento

Per far fronte alle situazioni descritte al punto 1) è previsto un sostegno economico all'affitto, che viene corrisposto per i contratti di locazione stipulati, a decorrere dal 1.1.2012 sino al termine di 180 giorni successivi alla data di approvazione della graduatoria definitiva, esclusivamente ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98 e succ. mod. ed integr. (canone concordato) e regolarmente registrati.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Il sostegno economico consiste in un incentivo, pari alla caparra richiesta dal proprietario fino ad un massimo di € 200,00, e in un contributo mensile, erogato per un periodo di 36 mesi e calcolato con le modalità stabilite al punto 7).

Requisiti soggettivi dei nuclei familiari richiedenti

- a) cittadinanza italiana o di un paese che aderisce all'Unione Europea o di Paesi che non aderiscono all'Unione Europea, purché in regola con le vigenti norme sull'immigrazione;
 - b) residenza o attività lavorativa nella Regione Umbria da almeno ventiquattro mesi consecutivi;
 - c) non titolarità della proprietà, della comproprietà, dell'usufrutto, dell'uso o di altro diritto di godimento su di un alloggio o quota parte di esso, ovunque ubicato sul territorio nazionale, ad eccezione dell'alloggio coniugale o quota parte di esso, esclusivamente per i nuclei familiari di cui al punto 2) lettera a);
- Il richiedente che sottoscrive la domanda deve possedere tutti i requisiti sopra indicati, mentre gli altri componenti devono possedere solo il requisito di cui alla lettera c).

Inoltre il nucleo familiare deve essere titolare di un reddito alla data di pubblicazione del bando e deve avere un ISEE 2014 (redditi percepiti nell'anno 2013 e valore del patrimonio mobiliare e immobiliare al 31/12/2013) non superiore a:

- € 18.000,00 per la categoria di cui al punto 2), lettera a);
- € 23.500,00 per la categoria di cui al punto 2), lettera c);
- € 30.000,00 per la categoria di cui al punto 2), lettera b).

Il possesso dei requisiti soggettivi è verificato alla data di pubblicazione del bando.

Requisiti oggettivi degli alloggi da locare

Gli alloggi da locare:

- a) devono essere ubicati nella Regione Umbria;
- b) devono far parte di un fabbricato costituito da almeno due alloggi;
- c) devono essere accatastati al NCEU nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6;
- d) devono avere una superficie utile non superiore a mq 95,00 per le categorie di cui al punto 2) lettere a) e c) e non superiore a mq 120,00 per la categoria di cui al punto 2) lettera b).

Per superficie utile si intende la superficie del pavimento dell'alloggio misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre, come definita dall'art.8 del Regolamento regionale n.2 del 9.2.2005.

Determinazione delle agevolazioni

Le agevolazioni consistono:

- 1) in un incentivo, pari alla caparra stabilita nel contratto di locazione, fino ad un massimo di € 200,00;
- 2) in un contributo mensile sul canone di locazione stabilito nel contratto, da corrispondere per 36 mesi, calcolato con le seguenti modalità:
 - viene stabilita una "percentuale ideale", pari al 10%, relativa all'incidenza del canone di locazione annuo sull' ISEE 2014; per la categoria di cui al punto 2) lettera a) l'ISEE 2014 viene decurtato dell' assegno di mantenimento eventualmente corrisposto al coniuge e/o ai figli;



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

- qualora la percentuale di incidenza sia inferiore a quella “ideale” stabilita, non è previsto alcun contributo;
- qualora la percentuale d’incidenza sia superiore a quella “ideale” stabilita, si determina il contributo mensile sulla base dell’eccedenza percentuale fino ad un massimo di € 200,00/mese.

Criteri per l’erogazione di contributi per il sostegno economico a favore di nuclei familiari morosi “incolpevoli”

Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente normativa i nuclei familiari morosi “incolpevoli”, ovvero coloro che versano in condizioni di morosità nel pagamento del canone di locazione a causa di problemi economici, che abbiano comportato una diminuzione dell’ISEE 2013 rispetto all’ISEE 2012.

Tali problemi intervenuti dopo la stipula del contratto di locazione, esclusivamente per una delle

seguenti motivazioni:

- licenziamento, escluso quello per giustificato motivo soggettivo e per dimissioni volontarie;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
- collocazione in stato di mobilità;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
- cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate alla CCIAA aperte da almeno 12 mesi;
- malattia grave o invalidità di uno dei componenti il nucleo familiare che abbia comportato la necessità di far fronte a documentate spese mediche e assistenziali di particolare rilevanza;
- decesso o trasferimento per separazione legale del componente il nucleo familiare unico percettore di reddito.

Le motivazioni sopra indicate devono essersi verificate nel corso del 2013, e comunque prima del 31.12.2013.

Gli interventi sono di due tipi e riguardano:

A) i locatari di immobili di proprietà privata e quelli di alloggi realizzati con contributo pubblico e destinati a canone concordato;

B) gli assegnatari di alloggi di ERS pubblica.

Requisiti contrattuali dei beneficiari dell’intervento sub. A)

a) inquilini e proprietari privati, titolari di contratti di locazione regolarmente registrati prima del 30.06.2013 e relativi ad immobili ad uso residenziale;

b) nuclei familiari locatari, con contratto di locazione registrato prima del 30.06.2013, di alloggi realizzati con contributo pubblico dalle cooperative di abitazione, dalle imprese di costruzione, dall’ATER regionale e destinati alla locazione a canone concordato (art. 3, comma 2 della legge 431\98 e succ. mod. ed integr.).

Tutti i locatari sopra indicati devono avere in corso una procedura di sfratto:

- 1) con intimazione notificata prima del 31.07.2014;
- 2) per morosità maturata per almeno sei mensilità;
- 3) dopo aver regolarmente pagato almeno le prime sei mensilità dopo la sottoscrizione del contratto;
- 4) per morosità classificata come “incolpevole”.

Sono esclusi dal presente intervento i locatari di alloggi realizzati da operatori che hanno già beneficiato di intervento pubblico per sanare proprie situazioni di difficoltà economica e/o patrimoniale.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Requisiti soggettivi dei beneficiari dell' intervento sub. A)

I nuclei familiari locatari devono possedere i seguenti requisiti soggettivi:

A) cittadinanza italiana o di un paese che aderisce all'Unione Europea o di Paesi che non aderiscono all'Unione Europea, purché in regola con le vigenti norme sull'immigrazione;

B) residenza o attività lavorativa nella Regione Umbria da almeno ventiquattro mesi consecutivi;

C) non titolarità della proprietà, della comproprietà, dell'usufrutto, dell'uso o di altro diritto di godimento su di un alloggio o quota parte di esso, ovunque ubicato sul territorio nazionale.

Il richiedente che sottoscrive la domanda deve possedere tutti i requisiti sopra indicati, mentre gli altri componenti il nucleo familiare devono possedere solo il requisito di cui al punto c).

Contenuto dell'intervento

Per far fronte alle situazioni di morosità incolpevole è prevista l'erogazione di incentivi e contributi, a condizione che il proprietario formuli rinuncia allo sfratto e stipuli, se necessario, un nuovo contratto di locazione con l'inquilino, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431\98 e succ. mod. ed integr. (canone concordato).

Gli incentivi sono finalizzati a sanare parzialmente la morosità pregressa e a recuperare le eventuali spese legali sostenute dal proprietario per la procedura di sfratto.

Incentivi

Al proprietario è corrisposto, in un'unica soluzione, un incentivo pari al 50% dell'importo complessivo della morosità maturata dall'inquilino e attestata nel provvedimento di sfratto, fino ad un massimo di € 5.000,00, previa presentazione della copia, regolarmente registrata, del nuovo contratto di locazione a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431\98 e succ. mod. ed integr.;

Inoltre, al proprietario è corrisposto un ulteriore incentivo, fino ad un massimo di € 1.000,00, quale recupero delle spese legali sostenute per la procedura di sfratto, previa presentazione di idonea certificazione attestante gli importi corrisposti. Tale incentivo è determinato in relazione alla collocazione dell'inquilino nelle fasce di priorità in graduatoria di cui al punto 7), e precisamente:

- € 1000,00 per i beneficiari collocati in fascia A);
- € 500,00 per i beneficiari collocati in fascia B);
- € 200,00 per i beneficiari collocati in fascia C).

Infine, qualora il nuovo contratto stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431\98 e succ. mod. ed integr. (canone concordato) e regolarmente registrato preveda un canone di locazione inferiore al valore medio stabilito per l'area omogenea in cui è ubicato l'alloggio, il proprietario ha diritto ad un ulteriore incentivo, pari a € 300,00.

Contributo

Il contributo è determinato in € 200\mese.

Gli incentivi e i contributi saranno erogati fino ad esaurimento del fondo, costituito secondo le percentuali indicate in premessa, a prescindere dalle eventuali domande ancora pendenti.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Domanda di partecipazione

L'ATER regionale emana un apposito avviso pubblico, a livello regionale, rivolto agli inquilini, che ha una validità di 60 giorni dalla sua pubblicazione.

La domanda deve essere compilata sul modello approvato dalla Regione, reperibile nei seguenti siti Internet:

www.casa.regione.umbria.it

www.ater.umbria.it

e trasmessa via PEC, per raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano presso una delle unità operative dell'ATER regionale

Nuclei familiari assegnatari di alloggi di ERS pubblica (punto sub B))

L'intervento riguarda i nuclei familiari assegnatari di alloggi ERS pubblica che presentano una condizione di morosità "incolpevole" (secondo la definizione indicata al punto 1) da almeno sei mesi alla data del 31.07.2014, relativa al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri condominiali.

I beneficiari sono individuati dall'ATER regionale tenendo conto dei criteri indicati dall'art. 40, comma 5 della L.R. 23/03 e succ. mod. ed integr., con un ordine stabilito sulla base dei seguenti criteri:

- a) stato di grave malattia di uno o più componenti il nucleo familiare;
- b) morosità maturata da più vecchia data rispetto al 31.07.2014.

Il contributo è destinato a sanare l'85% della morosità pregressa, al fine di proseguire nel rapporto locativo in essere, fino ad un massimo di € 5.000,00.

Tutti i nuclei familiari potenzialmente beneficiari dei contributi vengono segnalati ai Comuni di competenza per la verifica delle condizioni di difficoltà economico-sociale e per accertare che il nucleo familiare non usufruisca di altri contributi pubblici a sostegno della locazione.

Al termine dell'intervento l'ATER regionale trasmette alla Regione una dettagliata relazione con l'elenco dei beneficiari interessati, dell'importo complessivo da utilizzare e di quello relativo ad ogni soggetto.

Bando Foncooper 2014

Beneficiari

Per essere ammesse al finanziamento le società cooperative devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere iscritte all'Ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e risultare attive, nonché all'albo statale delle società cooperative istituito con decreto del Ministero delle attività produttive del 23 giugno 2004;
- b) possedere i requisiti di cui al Decreto MAP del 18 aprile 2005 pubblicato su G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005 concernente l'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di PMI di cui all'Allegato 1);
- c) avere sede operativa ubicata nel territorio regionale al momento della presentazione della domanda;
- d) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
- e) non essere classificabili come imprese in difficoltà ai sensi dei vigenti orientamenti comunitari al salvataggio ed alla ristrutturazione ovvero, quando utilizzabile, ai sensi dell'art.1 c.4 del Regolamento (UE) N. 651/2014;
- f) non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

g) non avere obblighi di pagamento insoluti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Le condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) devono essere certificate tramite autodichiarazione nella domanda (Allegato A) ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445.

Settori Ammissibili

1. Sono ammissibili tutte le cooperative avente codici di attività prevalente ATECO 2007 risultante da visura camerale ricompreso tra quelli riportati nell'Allegato 2) al momento della presentazione della domanda.

2. Sono escluse le società cooperative operanti nei seguenti settori/attività:

- che svolgono attività di costruzione ed assegnazione di alloggi per i propri soci;
- del comparto agricolo;
- dei servizi bancari;
- quelle che risultino escluse in base al Reg (CE) 1407/13 come meglio specificato all'art. 14 c.2.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento tutte le spese che risultino:

- connesse allo sviluppo del progetto oggetto della domanda di ammissione al finanziamento agevolato;
- di valore unitario pari o superiore ad euro 516,00;
- sostenute dopo la presentazione della domanda di ammissione a bando.

2. Sono ammissibili al finanziamento spese, al netto di IVA, sostenute direttamente dall'impresa per:

a) Macchinari, attrezzature, impianti produttivi, arredi funzionali, automezzi targati strettamente connessi al ciclo produttivo o dei servizi erogati, di nuova fabbricazione;

b) progettazione e realizzazione di siti internet aziendali e piattaforme per l'e-commerce, acquisto di sistemi informatici integrati per l'automazione, impianti automatizzati o robotizzati, hardware e software funzionali all'attività di impresa;

c) circolante per le spese di gestione relativamente a: canoni di affitto immobiliare, spese di pubblicità e promozione, riferite a un periodo temporale massimo di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda e nel limite del 20% dei gruppi di spesa sopra indicati (a + b);

d) adeguamenti e ristrutturazioni di fabbricati destinati all'attività produttiva, realizzazione opere murarie e ristrutturazioni su beni immobili di proprietà o di terzi.

Nel caso di realizzazione di opere murarie e ristrutturazioni su beni immobili di terzi, la disponibilità del bene dovrà essere comprovata da idoneo contratto di locazione registrato, con termine non anteriore alla data di scadenza del piano di ammortamento. Tale condizione verrà verificata al momento di presentazione della domanda. In ogni caso il complesso di tali spese sono ammissibili nel limite del 50% dei gruppi di spesa sopra indicati (a + b);

e) acquisizione di consulenze/servizi innovativi qualificati nel limite del 10% dei gruppi di spesa sopra indicati (a + b) per:

- predisposizione e realizzazione di piani di sviluppo, gestione e marketing aziendale;
- servizi avanzati/qualificati di progettazione e/o di supporto all'innovazione tecnologica di processo e di prodotto;
- servizi di gestione della proprietà intellettuale;
- servizi di miglioramento della efficienza organizzativa e delle operazioni produttive;
- gestione della catena di fornitura (supply chain) e delle relazioni con i clienti;

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

- ricerche di mercato finalizzate all'introduzione di nuovi prodotti e all'innovazione commerciale per l'accesso a nuovi mercati;
- conseguimento e/o mantenimento dei sistemi di Gestione Aziendali Certificati in materia di:
- qualità e sue declinazioni;
- ambiente;
- salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- responsabilità sociale;
- CSR e alla messa in sicurezza di impianti e attrezzature produttive.

Sono altresì ammissibili spese inerenti beni usati, di cui al punto 2.a) del presente articolo, purché soddisfino i requisiti di cui all'art. 4 del DPR 196/2008 e inoltre:

- si riferiscono a beni il cui valore unitario sia superiore a euro 1.000,00;
- venga emessa regolare fattura di vendita,
- il valore del bene usato sia attestato da idonea perizia giurata presentata contestualmente alla domanda, pena esclusione della spesa stessa.

3. Sono ammissibili le spese per il rilascio delle garanzie necessarie all'ottenimento del presente finanziamento di cui all'art. 8, con un contributo a fondo perduto "una tantum" pari al 3% del finanziamento, per un importo massimo comunque non superiore ad euro 4.500,00.

4. Il programma di spesa e di realizzazione del progetto deve essere ultimato entro e non oltre i 12 mesi dall'erogazione del finanziamento da parte di Sviluppumbria Spa.

Misura dell'agevolazione

L'intervento finanziario consiste nella concessione di un finanziamento agevolato, in misura non superiore al 75% dell'ammontare totale delle spese ammissibili (al netto di IVA);

Il finanziamento massimo concedibile è pari ad euro 150.000,00 (centocinquantomila /00) e il finanziamento minimo concedibile è pari a euro 20.000,00 (ventimila/00). Sul finanziamento concesso, è applicato un tasso di interesse annuo fisso pari all'1%;

Il finanziamento agevolato sarà concesso per una durata massima di 6 anni, di cui uno di preammortamento. I finanziamenti sono rimborsati in rate trimestrali costanti posticipate.

Le agevolazioni sono concesse nel rispetto di quanto disposto dal Reg (CE) 1407/2013 "De Minimis" (Allegato 5).

SCADENZA: 15/10/2014

Area lavoro

Contributi per la sicurezza sul lavoro

L'INAIL ha messo a disposizione nuove risorse, circa 30 milioni di Euro, a sostegno di progetti di innovazione tecnologica finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta di un nuovo bando (bando FIPIT), che si aggiunge al bando contenuto nell'avviso pubblico INAIL ISI 2013, anch'esso riservato alle piccole e micro imprese operanti, però, in determinati settori di attività: agricoltura, edilizia ed estrazione e lavorazione dei materiali lapidei.

Per il 2014 il bando Fipit mette a disposizione 30 milioni di euro ripartiti tra i tre settori di attività: i) 15.582.703 di euro per il finanziamento dei progetti del settore agricoltura; ii) 9.417.297 di euro per il finanziamento dei progetti del settore edilizia; iii) 5.000.000 di euro per il finanziamento dei progetti del settore estrazione e



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

lavorazione dei materiali lapidei. I fondi di settore sono a loro volta suddivisi in budget regionali e provinciali come previsto nei relativi bandi.

Il contributo, in conto capitale, è erogato fino ad una misura massima corrispondente al 65 per cento dei costi sostenuti e documentati per la realizzazione del progetto, al netto dell'Iva. Il contributo massimo per ciascuna impresa, nel rispetto del regime "de minimis", non può superare l'importo di 50.000,00 euro, mentre quello minimo ammissibile è pari a 1.000,00 euro. Per i progetti che comportano contributi pari o superiore a 15.000 euro può essere richiesta un'anticipazione fino al 50% dell'importo del contributo stesso. A tal fine, l'impresa deve costituire a favore dell'INAIL una fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari all'anticipazione richiesta e di durata pari a 6 mesi. Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data del 18 luglio 2014 (giorno pubblicazione del bando). Il progetto ammesso al finanziamento deve, peraltro, essere realizzato, a pena di decadenza, entro 180 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione. Si rammenta, infine, che, dal 3 novembre 2014 e fino alle ore 18.00 del 3 dicembre 2014 sarà messa a disposizione dall'INAIL, nella sezione Servizi online, una procedura informatica per inserire la domanda di partecipazione.

Possono accedere ai predetti contributi le micro e piccole imprese operanti nel settore dell'agricoltura, nel settore dell'edilizia, nel settore dell'estrazione e lavorazione dei materiali lapidei, ubicate su tutto il territorio nazionale, in possesso di determinati requisiti; requisiti che devono sussistere dal momento della presentazione della domanda e fino alla rendicontazione del progetto.

Requisiti PMI per accedere ai predetti finanziamenti

Essere iscritte nel Registro delle Imprese o, nel caso di impresa artigiana, all'Albo delle Imprese Artigiane.

Avere attiva l'unità produttiva per la quale intende realizzare il progetto.

Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura concorsuale.

Essere assoggettata ed in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali di cui al DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Non aver chiesto, né aver ricevuto altri contributi pubblici sul progetto oggetto della domanda. Non costituisce causa di esclusione l'accesso ai benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito, quali quelli gestiti dal Fondo di garanzia per le PMI di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della Legge n. 662/1996, quelli gestiti da ISMEA ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 102/2004 e quelli previsti da disposizioni analoghe.

Non aver ottenuto il provvedimento di ammissione al contributo, a seguito della verifica tecnico-amministrativa, per uno degli Avvisi pubblici INAIL ISI 2010, 2011, 2012 o 2013 per gli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Riordino delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva

Pubblichiamo la bozza dell'articolo 4 del disegno di legge delega – c.d. Jobs Act – in materia di riordino delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva.

«Art. 4. – (Delega al Governo in materia di riordino delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva). –

1. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione comunitaria e le convenzioni internazionali:

a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di semplificazione delle medesime tipologie contrattuali;

b) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio;

c) revisione della disciplina delle mansioni, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento;

d) revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore;

e) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano sociale;

f) previsione della possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali, in tutti i settori produttivi, attraverso la elevazione dei limiti di reddito attualmente previsti e assicurando la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati;

g) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative;



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

h) razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle ASL e delle ARPA.».



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO